

IMPOSTE E TASSE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Sanatoria degli errori formali in ambito Iva

La tregua fiscale prevede, tra le altre, una sanatoria degli errori formali a cui aderire entro il 31.10.2023. Si propone un riepilogo della disciplina con particolare riferimento agli adempimenti Iva.

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. da 166 a 173) ha introdotto la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti (di natura formale) commesse **fino al 31.10.2022**, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi.

Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero **violazioni "meramente formali"**, per le quali l'art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997 dispone la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l'attività di controllo svolta dall'Amministrazione Finanziaria (circolare 3.08.2001, n. 77/E).

A titolo esemplificativo rientrano tra le violazioni definibili: omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (art. 11, c. 2-ter D.Lgs. 471/1997); in tal caso, la violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta; omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (art. 11, c. 4 D.Lgs. 471/1997); erronea compilazione della dichiarazione di cui all'art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 (dichiarazione d'intento) che ha determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997); omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (art. 3, c. 5-bis D.Lgs. 21.11.2014, n. 175); violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997); violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, c. 2 D.Lgs. 471/1997); detrazione dell'Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997); irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (art. 6, cc. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. 471/1997); si precisa che tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento; mancata iscrizione al VIES (art. 11 D.Lgs. 471/1997). Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a **200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31.10.2023** (termine così modificato dall'art. 19 D.L. 30.03.2023, n. 34) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31.10.2023 e 31.03.2024.